



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*maggio 2018*

Oggetto: Cancellazione dall'albo di un iscritto irreperibile

Rispondiamo in merito alla procedura per cancellare dall'Albo professionale un iscritto irreperibile.

Si ha "irreperibilità" quando una persona non si trova né alla residenza attuale né al domicilio originario, per cui la notifica di eventuali atti che la riguardano si ha per effettuata con il deposito della copia dell'atto nel municipio del comune di residenza della persona stessa e dell'avviso del deposito, affisso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene sia data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.).

La cancellazione dell'iscritto dall'Albo è ammessa solo in ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 10 R.D. 275/29, che, per comodità, si riporta: *"La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato (si legga "Collegio"), su domanda o in richiesta del procuratore del re, nei casi: a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo"*.

Infatti, *"il mancato versamento dei contributi annuali dovuti al consiglio provinciale dell'ordine consente a quest'organo l'adozione, nei confronti dell'iscritto, in sede disciplinare (e non di mera tenuta dell'albo), della sanzione della sospensione a tempo indeterminato (e non della cancellazione dall'albo), provvedimento da infliggersi con l'osservanza delle forme del procedimento disciplinare, ed avverso il quale è dato ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio nazionale"* (Cass. Civ., Sez. Unite, 21 novembre 1997, n. 11622).

Ciò vuol dire che la cancellazione è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio e può essere deliberata dall'Ente soltanto a domanda o per dimissioni dell'interessato ovviamente previo pagamento delle somme eventualmente arretrate oppure in seguito ad una condanna penale o a giudizio disciplinare (e quindi mai per morosità) ovvero in caso di trasferimento in un altro albo.

In tal caso, è possibile accertare la sussistenza del requisito della residenza o del domicilio professionale, che, a norma dell'art. 2 e 5 del R.D. n. 275/1929, nonché dall'art. 16 della Legge n. 526/1999, è condizione essenziale che consente l'iscrizione all'albo, in mancanza del quale, il professionista può essere cancellato.

L'articolo 16 della legge n. 526/1999 (Norme in materia di domicilio professionale) stabilisce, infatti, che: *"Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza"*.

L'accertamento della sussistenza del requisito della residenza o del domicilio professionale, ritenuti alternativi ai sensi del citato art. 16 L. 526/99 per continuare ad essere iscritti all'albo professionale, può essere eseguito attraverso lo strumento della notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, il quale, su istanza dell'ordine territoriale, notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c., all'ultimo



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*maggio 2018*

indirizzo noto, sia esso derivante dalla comunicazione del professionista all'ordine di appartenenza oppure attraverso l'allegazione di un recente certificato di residenza, estratto dall'Ufficio Anagrafe.

E' utile consegnare all'Ufficiale Giudiziario la documentazione relativa a tutti i tentativi di notificazione, effettuati dall'ordine, rimasti senza effetto, che comprova l'ordinaria diligenza dell'ordine nella ricerca dell'iscritto e comprova la circostanza che l'uso dello strumento, di cui all'art. 143 c.p.c., non deriva dalla cd. ignoranza colpevole.

Una volta che l'Ufficiale Giudiziario avrà attestato, su istanza dell'ordine territoriale, la notifica negativa nella relata, avente carattere di accertamento effettuato da un Pubblico Ufficiale, e, per l'effetto, depositato alla Casa Comunale di copia dell'atto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., può essere dichiarata l'irreperibilità del professionista.

Conseguentemente, allegando la notifica negativa contenuta nella relata dell'Ufficiale Giudiziario, l'ordine territoriale accerta l'irreperibilità e provvede con deliberazione alla cancellazione del professionista dall'albo.